Regione Emilia-Romagna

ANCI Emilia-Romagna

in collaborazione con CLUST-ER BUILD EDILIZIA E COSTRUZIONI CLUST-ER GREENTECH ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

ART-ER

e con ORDINE INGEGNERI BOLOGNA OIBO

ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI DELLE PROVINCE DI BOLOGNA E FERRARA

con il patrocinio del Comune di Bologna

BOLOGNA

11 NOVEMBRE 2026 ORE 14.30-18.30

Auditorium Enzo Biagi | SalaBorsa | Piazza Nettuno 3

Evento solo in presenza

EDIFICI RESIDENZIALI E TRANSIZIONE ENERGETICA: NUOVI REQUISITI MINIMI E RUOLO DELLE POMPE DI CALORE SULL'ESISTENTE

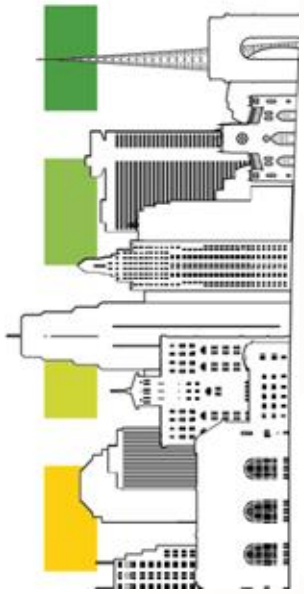

11 novembre 2026

Auditorium Enzo Biagi | SalaBorsa |
Piazza Nettuno 3, Bologna

Ing. Cosimo Marinosci
resp. Organismo regionale di Accreditamento per la certificazione energetica degli edifici - Regione Emilia-Romagna (ART-ER)

Elettrificazione e nuovi requisiti minimi degli edifici: quadro normativo ed esempi applicativi

CHI SIAMO E COSA FACCIAMO

L'Organismo regionale di Accreditamento e Ispezione di ART-ER supporta la Regione nella certificazione energetica degli edifici e nel controllo degli impianti termici.

SACE · Edifici



Certificatori energetici
Accreditamento

Catasto APE
Caratteristiche e prestazioni energetiche degli immobili

Qualità degli APE
Verifiche di conformità

L.R. 26/2004, art. 25-ter · D.G.R. 1275/2015

CRITER · Impianti termici

Ispettori degli impianti
Accreditamento

criter
CATASTO REGIONALE IMPIANTI TERMICI EMILIA-ROMAGNA

Catasto impianti
Caratteristiche tecniche e rapporti di controllo

Efficienza degli impianti
Accertamenti e ispezioni

L.R. 26/2004, art. 25-quater · R.R. 1/2017

Dalle attività di controllo a una base conoscitiva per la pianificazione energetica regionale.

QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO

QUADRO DI RIFERIMENTO LEGISLATIVO: prestazione ed efficienza energetica degli edifici

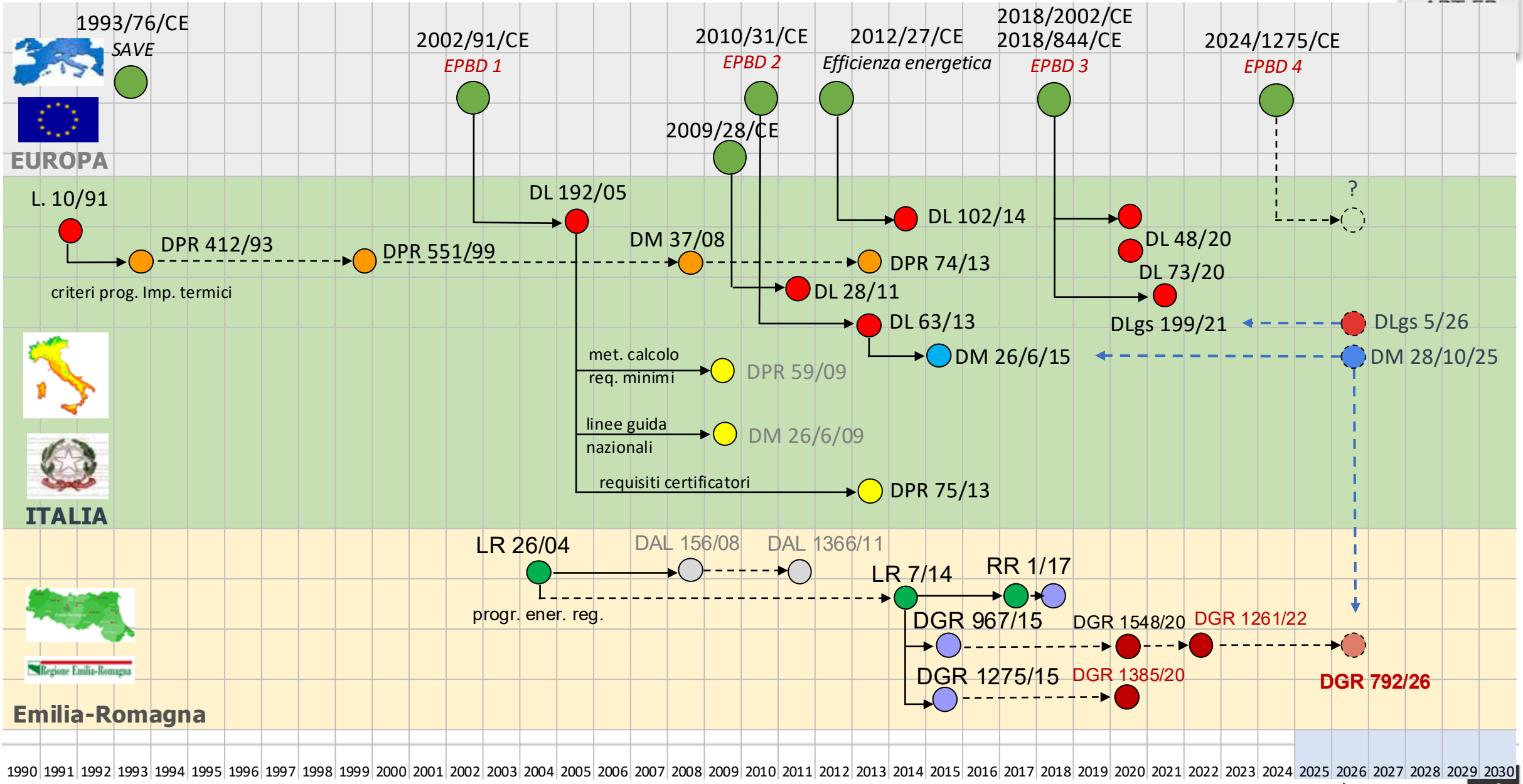

D.G.R. n. 792 del 25 maggio 2026

Approvazione delle modifiche all'"Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici" di cui alla propria deliberazione n. 967/2015 e s.m.i.

(in vigore dal 6 giugno 2026)

D.G.R. n. 792 del 25 maggio 2026 (in vigore dal 6 giugno 2026)

Le principali modifiche riguardano:

- Inserite ulteriori definizioni (es. parcheggio adiacente all'edificio, ponte termico)

- Sono stati ridefiniti i casi di ampliamento e delle relative verifiche energetiche; la definizione è estesa a più casi, incluse ristrutturazioni e riqualificazioni che comportano aumento dei volumi. A seconda dell'entità dell'intervento, l'ampliamento può essere assimilato a nuova costruzione ai fini dei requisiti energetici.

- è stata estesa la definizione di "ristrutturazione di impianto termico", rendendo più esplicita la modifica sostanziale dello stesso.







D.G.R. n. 792 del 25 maggio 2026 (in vigore dal 6 giugno 2026)

Le principali modifiche riguardano:

- inserita una ulteriore deroga in caso di rifacimento dell'involucro (es. pavimento) se l'intervento è sull'impianto termico esistente.



- Il Decreto introduce indicazioni puntuali per le relazioni tecniche sugli interventi sui serramenti.



- La verifica delle muffe sull'involucro opaco diventa più restrittiva focalizzandosi maggiormente sulla sezione del ponte termico.



D.G.R. n. 792 del 25 maggio 2026 (in vigore dal 6 giugno 2026)

Le principali modifiche riguardano:

- Alcune precisazioni sul condizionamento chimico dell'acqua in presenza di separazione tra rete ACS e rete di climatizzazione.

- Gli impianti termici > 290 kW devono essere dotati di sistemi di automazione e controllo di Classe B, salvo non sia tecnicamente o economicamente realizzabile.

- Sono eliminati i rendimenti minimi specifici per le pompe di calore: valgono solo i requisiti dei Regolamenti Ecodesign ed Etichettatura Energetica. La conformità delle apparecchiature deve essere garantita dal costruttore tramite prove secondo le norme europee applicabili.







D.G.R. n. 792 del 25 maggio 2026 (in vigore dal 6 giugno 2026)

Le principali modifiche riguardano:

- Negli edifici *non residenziali* con parcheggio è obbligatoria la dotazione progressiva di punti di ricarica per veicoli elettrici, la predisposizione impiantistica di almeno 1 posto auto su 5, con requisiti graduati per nuove costruzioni, ristrutturazioni ed edifici esistenti, fino al completamento degli obblighi entro il 2030.



- Negli edifici *residenziali* con parcheggi è obbligatoria, per nuove costruzioni e ristrutturazioni importanti, la predisposizione completa delle canalizzazioni per tutti i posti auto (con diametri minimi dei tubi prescritti), senza obbligo di installare i punti di ricarica.



D.G.R. n. 792 del 25 maggio 2026 (in vigore dal 6 giugno 2026)

Le principali modifiche riguardano:

- Per nuovi edifici e ristrutturazioni importanti si applicano le prescrizioni aggiornate in materia di prevenzione incendi e rischio sismico.

- Per gli edifici soggetti a ristrutturazioni rilevanti è obbligatoria la "Valutazione di sicurezza" secondo le NTC 2018.

- Per gli interventi sull'involucro non si verifica più il coefficiente H'T, ma il rispetto dei limiti di trasmittanza media U comprensiva dei ponti termici.

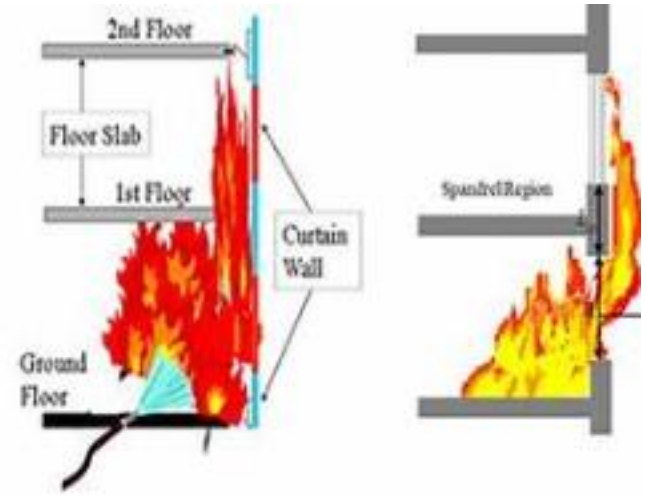

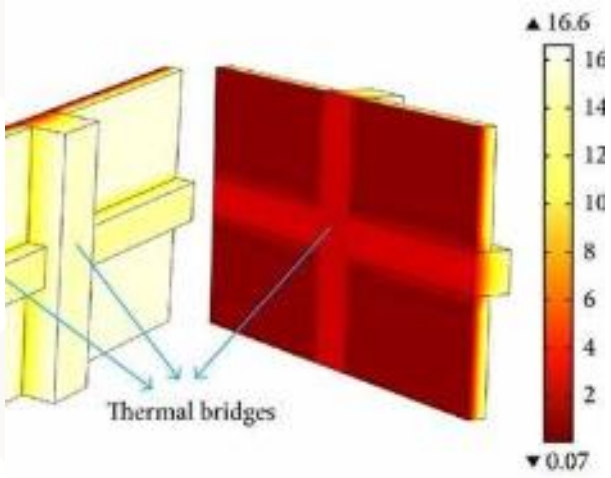

D.G.R. n. 792 del 25 maggio 2026 (in vigore dal 6 giugno 2026)

Le principali modifiche riguardano:

- La verifica dell'H'T viene aggiornata con nuovi valori limite e con l'obbligo di usare le superfici esterne lorde nei calcoli. La valutazione si esegue solo sulle parti opache/trasparenti appartenenti al medesimo soggetto giuridico.

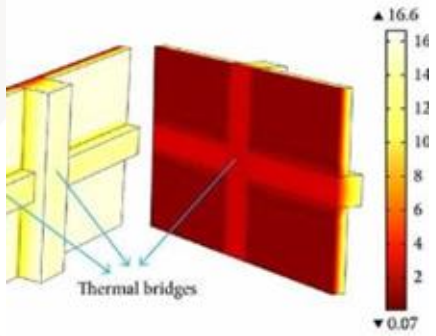

- Finalmente viene introdotta una definizione chiara e univoca di Umedia, che permette di valutare correttamente l'involucro comprensivo dei ponti termici.

$$\frac{\sum A \cdot U + \sum \psi \cdot L}{\sum A}$$

FER
modifiche e integrazioni

(in vigore dal 3 agosto 2026)

CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI

***NUOVA COSTRUZIONE*,**
demolizione e ricostruzione,
ampliamento
e sopra elevazione



RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI

I livello: >50% involucro + ristrutturazione impianto

II livello: >25% involucro (+ eventuale ristr. imp.)



RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE

≤25% involucro
ristrutturazione impianto



D.Lgs. 199/2021 vs. DLgs 5/2026 vs DGR 792/2026

Tipologia di intervento	DLgs 199/2021 prima del DLgs 5/2026	DLgs 199/2021 dopo il DLgs 5/2026 (dal 3 agosto 2026)	DGR Emilia-Romagna 792/2026 (dal 3 agosto 2026)
Nuova costruzione	W ≥ 60% W+H+C ≥ 60%	W ≥ 60% W+H+C ≥ 60%	W ≥ **80%** W+H+C ≥ **80%**
Ristrutturazione importante – I livello		W ≥ 40% W+H+C ≥ 40%	W ≥ 40% W+H+C ≥ 40%
Ristrutturazione importante – II livello		H+C ≥ 15%	H+C ≥ 15%
Ristrutturazione dell'impianto termico		H+C ≥ 15%	W ≥ **50%** H+C ≥ 15%

Gli obblighi **non** possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi per la produzione di calore con effetto Joule, fatta eccezione per le unità immobiliari con **classificazione energetica B o superiore**.

Gli obblighi **non** possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi per la produzione di calore con effetto Joule, fatta eccezione per le unità immobiliari con **classificazione energetica A**

Legenda

- **W** = acqua calda sanitaria
- **H** = climatizzazione invernale
- **C** = climatizzazione estiva

DGR 792/2026: riepilogo obblighi FER

Tipologia di intervento	DGR Emilia-Romagna 792/2026	
Nuova costruzione	W ≥ **80%** W+H+C ≥ **80%**	dal 1 gennaio 2026
Ristrutturazione importante – I livello	W ≥ 40% W+H+C ≥ 40%	dal 3 agosto 2026
Ristrutturazione importante – II livello	H+C ≥ 15%	dal 3 agosto 2026
Ristrutturazione dell'impianto termico	W ≥ **50%** H+C ≥ 15%	dal 1 gennaio 2026 dal 3 agosto 2026

Gli obblighi **non** possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi per la produzione di calore con effetto Joule, fatta eccezione per le unità immobiliari con classificazione energetica A1, A2, A3, A4.

dal 3 agosto 2026 dal 30 gennaio 2027

Legenda

- **W** = acqua calda sanitaria
- **H** = climatizzazione invernale
- **C** = climatizzazione estiva

DGR 792/2026: Consumo ENERGIA RINNOVABILE

B.7.1 APPORTO DI ENERGIA TERMICA DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

1. È fatto obbligo in sede progettuale di prevedere l'utilizzo di fonti rinnovabili a copertura di quota parte dei consumi di energia termica dell'edificio.

2. A tal fine, l'impianto termico e/o l'impianto tecnologico idrico-sanitario deve essere progettato e realizzato in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili:

   a) nel caso di edifici di nuova costruzione e di interventi di ristrutturazione rilevante, della copertura del 80% dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria e del 80% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva.

   b) nel caso di edifici sottoposti a ristrutturazione importante di primo livello, della copertura del 40% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 40% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva.

3. I limiti di cui al precedente comma 2 sono:
   - ridotti del 50% per gli edifici situati nei centri storici come individuati dagli strumenti urbanistici vigenti;
   - incrementati del 10% per gli edifici pubblici nel caso di cui alla lett. a);
   - maggiorati di 5 punti percentuali per gli edifici pubblici nel caso di cui alla lett. b).

4. Gli obblighi di cui al precedente comma 2 non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica utilizzata per la produzione diretta di energia termica (effetto Joule) per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento, fatta eccezione per le unità immobiliari con classificazione energetica A (ovvero A1, A2, A3 o A4).

In caso di utilizzo di pannelli solari termici disposti sui tetti degli edifici, i predetti componenti devono essere aderenti o architettonicamente integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda. Nel caso di tetti piani, la quota massima, riferita all'asse mediano dei moduli o dei collettori, deve risultare non superiore all'altezza minima della balaustra perimetrale. Qualora non sia presente una balaustra perimetrale, l'altezza massima dei moduli o dei collettori rispetto al piano non deve superare i 0,25.

5. Gli obblighi di cui al presente punto B.7.1 si intendono soddisfatti anche con il rispetto delle seguenti condizioni alternative:

   a) mediante il collegamento ad una rete di teleriscaldamento, così come definito dell'articolo 2, comma 2, lettera tt) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, purché il teleriscaldamento copra l'intero fabbisogno di energia termica per il riscaldamento e/o il teleraffrescamento copra l'intero fabbisogno energia termica per raffrescamento;

   b) ad eccezione degli interventi per i quali occorre rispettare i requisiti di cui al requisito B.8, con l'installazione nell'edificio o nel complesso edilizio di unità di micro o piccola cogenerazione ad alto rendimento e in grado di produrre energia termica a copertura di quote equivalenti dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento, aventi caratteristiche conformi a quanto specificato in B.7.4.

nuova costruzione

e di interventi di ristrutturazione rilevante

80% dal 1 gennaio 2026 **NC**

40% dal 3 agosto 2026 **RI - I livello**

B o superiore, dal 3 agosto 2026

solo A (A1, A2, A3 o A4), dal 30 gennaio 2027

DEROGHE

DGR 792/2026: Produzione ENERGIA ELETTRICA

B.7.2 PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

1. Nei casi di cui al punto B.7, è fatto obbligo in sede progettuale di prevedere l'utilizzo delle fonti rinnovabili a copertura di quota parte dei consumi di energia elettrica dell'edificio.

2. A tale fine è obbligatoria l'installazione sopra o all'interno del fabbricato o nelle relative pertinenze di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, asserviti agli utilizzi elettrici dell'edificio, con una potenza elettrica installata, misurata in kW, non inferiore a P secondo la seguente formula:

$$P = Sq \times k$$

dove:

k è uguale a 0,025 per gli edifici esistenti e 0,05 per gli edifici di nuova costruzione;

Sq è la superficie coperta del fabbricato misurata in m2. Nel calcolo della superficie Sq non si tengono in considerazione le pertinenze sulle quali tuttavia è consentita l'installazione degli impianti. Gli impianti fotovoltaici installati a terra non concorrono al rispetto dell'obbligo.

3. I limiti di cui al precedente punto 2 sono:
   - ridotti del 50% per gli edifici situati nei centri storici come individuati dagli strumenti urbanistici vigenti;
   - incrementati del 10% per gli edifici pubblici.

4. In caso di utilizzo di pannelli solari fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici, i predetti componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda.

Nel caso di tetti piani, la quota massima, riferita all'asse mediano dei moduli o dei collettori, deve risultare non superiore all'altezza minima della balaustra perimetrale. Qualora non sia presente una balaustra perimetrale, l'altezza massima dei moduli o dei collettori rispetto al piano non deve superare i 30 cm.

5. Gli obblighi di cui al punto B.7.2 si intendono soddisfatti anche con il rispetto delle seguenti condizioni alternative:

a) mediante la partecipazione in quote equivalenti in potenza di impianti di produzione di energia elettrica, anche nella titolarità di un soggetto diverso dall'utente finale, alimentati da fonti rinnovabili, ovvero da impianti di cogenerazione ad alto rendimento, siti nel territorio del comune dove è ubicato l'edificio medesimo o in un ambito territoriale sovracomunale nel caso di specifici accordi;

b) con l'installazione nell'edificio o nel complesso edilizio di unità di micro o piccola cogenerazione ad alto rendimento in grado di coprire quote equivalenti in potenza elettrica di impianti alimentati da fonti rinnovabili, aventi caratteristiche conformi a quanto specificato in B.7.4, o con la copertura di una quota equivalente in potenza elettrica mediante il collegamento ad un sistema efficiente di utenza (SEU), come definito in Allegato 1, alimentate da fonti rinnovabili o da unità di cogenerazione ad alto rendimento.

c) mediante la partecipazione, in quote equivalenti, a comunità energetiche rinnovabili situate nel territorio del comune dove è ubicato l'edificio medesimo purché sia coperta la potenza elettrica P di cui al precedente comma 2.

es: se Sq= 100 mq

P = 100 x 0,05 = 5 kW

DEROGHE

DGR 792/2026: Condizioni applicative

B.7.3 CONDIZIONI APPLICATIVE

1. Le modalità attraverso cui viene assicurato il rispetto dei requisiti di cui ai precedenti punti B.7.1. e B.7.2 devono essere dettagliatamente illustrate nella relazione tecnica di cui all'art. 8 comma 2 dell'Atto: in mancanza di tali elementi conoscitivi, la relazione è dichiarata irricevibile.

2. Il rispetto dei requisiti di cui ai precedenti punti B.7.1. e B.7.2 è altresì condizione necessaria per il rilascio del titolo abilitativo, fatte salve le disposizioni seguenti.

3. Le valutazioni concernenti il dimensionamento ottimale dell'impianto e l'eventuale impossibilità tecnica o economica di ottemperare, in tutto o in parte, alle disposizioni di cui ai precedenti punti B.7.1. e B.7.2 devono essere evidenziate dal progettista nella relazione tecnica di cui all'art. 8 comma 2 dell'Atto, e dettagliate esaminando tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili.

4. Le disposizioni di cui alle sezioni B.7.1 e B.7.2, si applicano agli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'art. 136, comma 1, lett. b) e c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, fermo restando l'acquisizione dei relativi atti di assenso comunque denominati, nonché quelli di valore storico architettonico e gli edifici di pregio storico-culturale e testimoniale individuati dalla pianificazione urbanistica, limitatamente ai casi in cui, previo giudizio dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, il rispetto delle prescrizioni non implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici. Qualora, a seguito dell'acquisizione del parere dell'autorità competente sui predetti vincoli, il progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implica un'alterazione incompatibile con il loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici e paesaggistici, si applicano le disposizioni previste all'art. 8 comma 18.

5. Gli obblighi di cui alle sezioni B.7.1 e B.7.2 non si applicano agli edifici pubblici posti nella disponibilità di corpi armati, nel caso in cui l'adempimento degli stessi risulti incompatibile con la loro natura e con la loro destinazione ovvero qualora vengano in rilievo materiali utilizzati unicamente a fini militari.

6. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente punto B.7, non si applicano agli edifici destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee, e comunque da rimuovere entro il termine di 24 mesi dalla data della fine lavori di costruzione. A tal fine, l'indicazione di temporaneità dell'edificio e i termini per la rimozione devono essere espressamente contenuti nel pertinente titolo abilitativo alla costruzione.

7. Nei casi di impossibilità tecnica o di non convenienza economica di ottemperare all'obbligo di cui all'art. 8 comma 18, è fatto obbligo di ottenere un valore di energia primaria non rinnovabile, calcolato per la somma dei servizi di climatizzazione invernale, climatizzazione estiva e produzione di acqua calda sanitaria ($EP_{H,C,W,nren}$), inferiore al valore di energia primaria non rinnovabile limite ($EP_{H,C,W,nren,limite}$) calcolato secondo quanto previsto al successivo comma 8 in relazione ai servizi effettivamente presenti nell'edificio di progetto.

impossibilità tecnica o economica

se impossibilità tecnica o economica

→ obbligo $EP_{nren} < EP_{rif}$

DGR 792/2026: obbligo $EP_{nren} < EP_{rif}$

8. Ai fini della determinazione del valore di $EP_{H,C,W,nren,limite}$ di cui alle sezioni B.7.1 e B.7.2 si determina il valore di $EP_{H,C,W,nren,rif,standard}$, per l'edificio di riferimento secondo quanto previsto nella sezione B.2, adottando le tecnologie e le efficienze medie dei sottosistemi di utilizzazione fornite di cui alle tabelle di cui alla Sezione B.2 punto 2.2 del presente allegato e delle efficienze medie stagionali sull'utilizzo dell'energia primaria non rinnovabile dei sottosistemi di generazione

di cui alla seguente tabella.

Efficienza sull'utilizzo dell'energia primaria non rinnovabile dei sottosistemi di generazione

Servizio	Efficienza
Climatizzazione invernale	1,54
Climatizzazione estiva	1,28
Produzione di acqua calda sanitaria	1,28

Nota: i valori delle efficienze per i servizi di climatizzazione invernale, climatizzazione estiva e per la produzione di ACS tengono già conto del fattore di conversione dell'energia primaria non rinnovabile.

STATISTICHE QUOTE DI ENERGIA RINNOVABILE DEGLI EDIFICI IN EMILIA-ROMAGNA

CATASTO APE: STATO DI FATTO

2,6 milioni circa di unità abitative (fonte: ART-ER su dati Agenzia delle Entrate – Osservatorio del Mercato Immobiliare – Statistiche Catastali 2021)

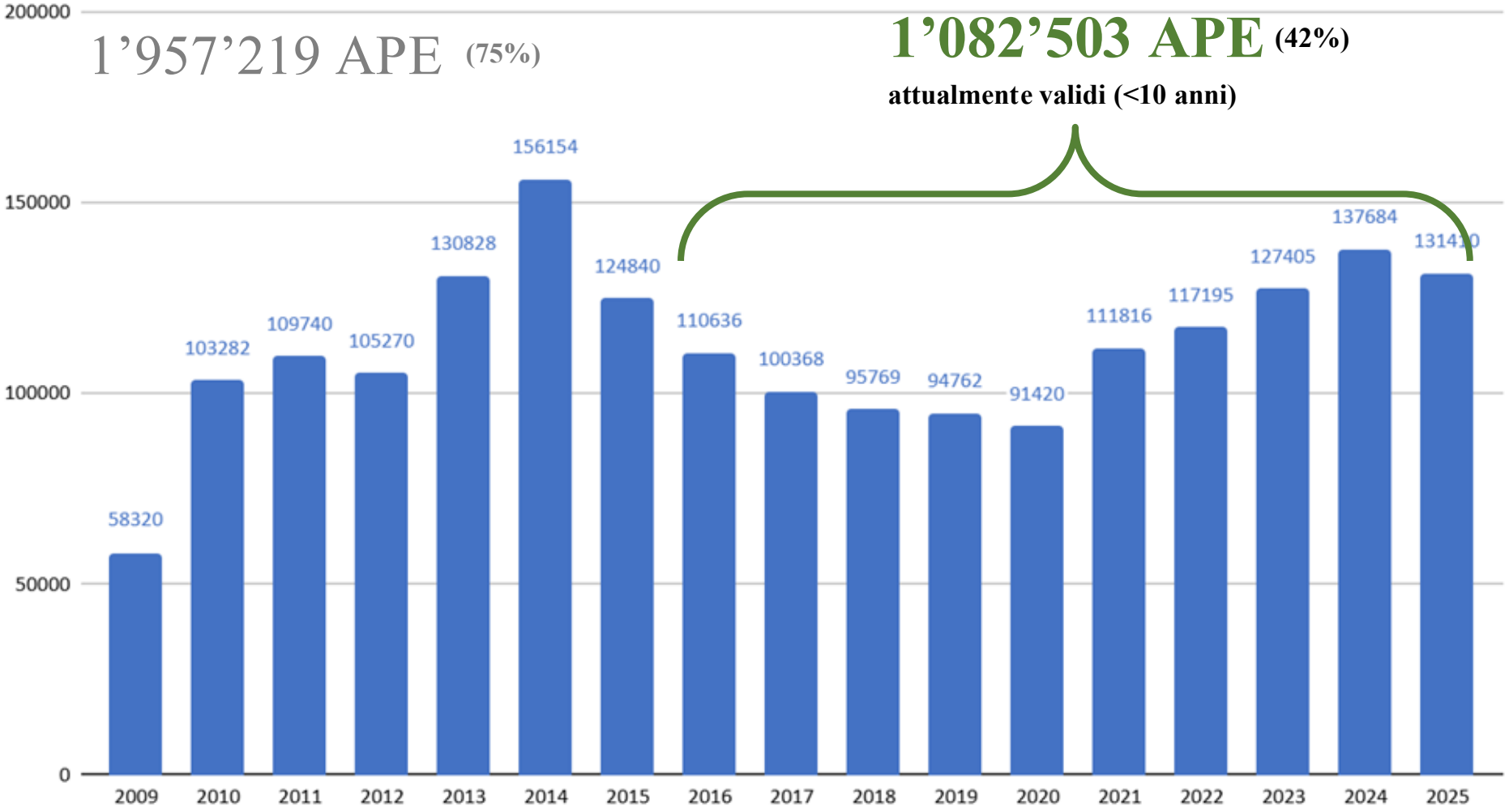

5.857
certificatori iscritti



300 APE/giorno (1 APE/ 2min)
30 accertamenti/giorno
10 ispezioni/giorno



SACE misura come cambia il patrimonio energetico degli edifici.

Attestati di Prestazione Energetica (SACE)

Numero APE totali, APE per Nuove Costruzioni e per Ristrutturazioni/Riqualificazioni nel database SACE **dal 2016 al 2026** in Emilia-Romagna

RI+RE

85.653

di cui residenziali: 77.439

7,8%

7,1% residenziale

Nuove Costruzioni

44.276

di cui residenziali: 40.347

4,1%

3,7% residenziale

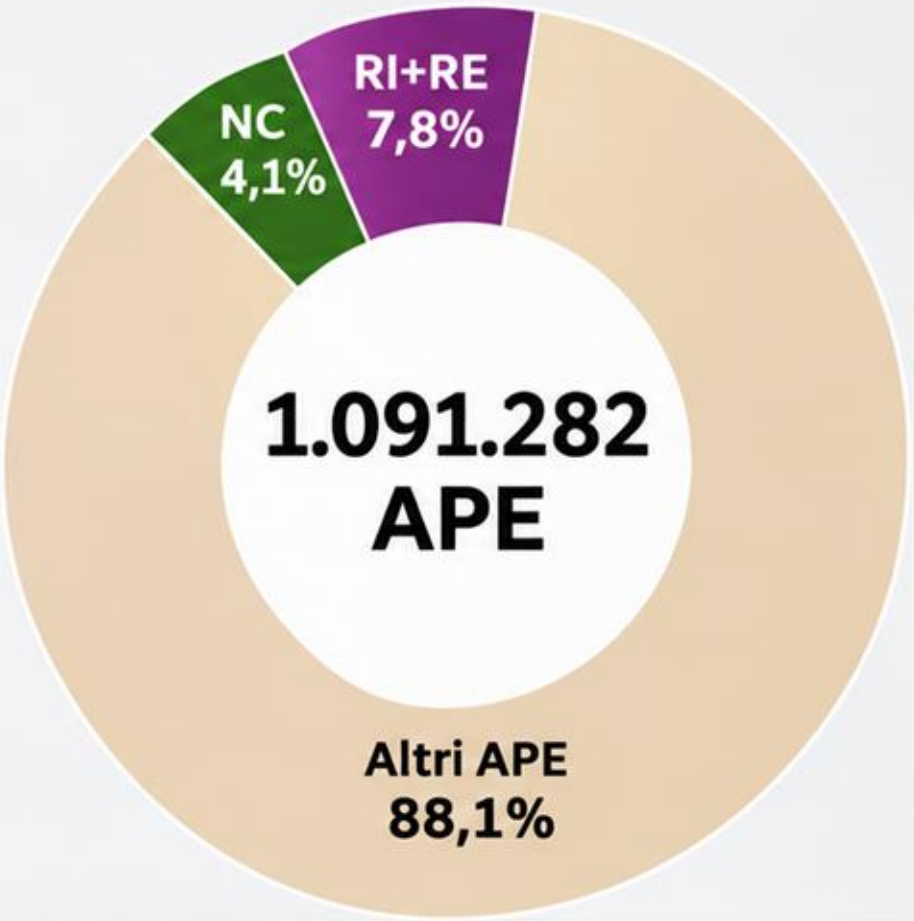

Edifici residenziali:
936.216 (85,8%)

Edifici non residenziali:
155.053 (14,2%)

Consumi e FER termiche in Emilia-Romagna (dati SACE)

Dati APE 2016-2026* (Report Mappatura energetica ER)

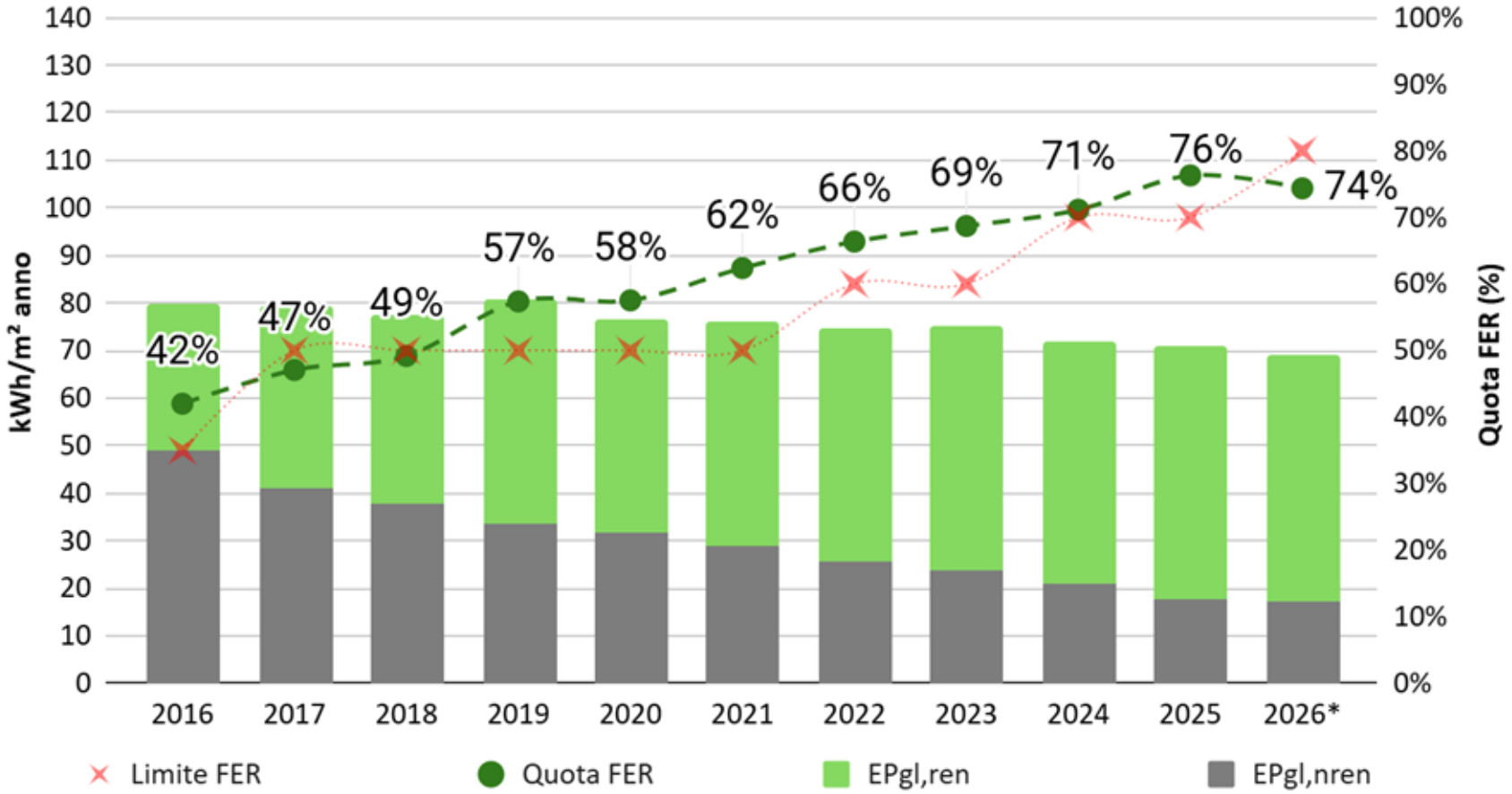



Nuove costruzioni

unità residenziali

Negli ultimi anni la quota FER è passata dal 20% del 2012 fino al **76.3%** del 2025, con una lieve flessione al **74,4%** nel 2026.

*I dati del 2026 sono aggiornati fino al 31 ottobre.

Consumi medi di energia non rinnovabile e rinnovabile in kWh/m^2 anno e Copertura media dei consumi di energia termica da Fonti Energetiche Rinnovabili espressa in percentuale (aggiornata al 2026*) rispetto al limite normativo

Solo classi A4, A3, A2, A1 e B Elaborazioni Emilia-Romagna da dati SACE: https://sace.regione.emilia-romagna.it/ *I dati del 2026 sono aggiornati fino al 31 ottobre.

Consumi e FER termiche in Emilia-Romagna (dati SACE)

Dati APE 2016-2026* (Report Mappatura energetica ER)

ANNO	count	mean	sigma	min	10%	25%	mediana	75%	90%	max	soglia	Delta
2016	1799	**42%**	23%	0%	10%	25%	**41%**	62%	73%	99%	**35%**	**7%**
2017	2194	**47%**	22%	0%	18%	31%	**49%**	64%	74%	100%	**50%**	**-3%**
2018	2783	**49%**	23%	0%	13%	33%	**55%**	67%	75%	93%	**50%**	**-1%**
2019	3341	**57%**	20%	0%	25%	49%	**61%**	71%	78%	98%	**50%**	**7%**
2020	3395	**57%**	21%	0%	26%	47%	**63%**	73%	80%	99%	**50%**	**7%**
2021	4565	**62%**	21%	0%	33%	54%	**67%**	76%	83%	100%	**50%**	**12%**
2022	4496	**66%**	20%	0%	33%	60%	**71%**	80%	86%	100%	**60%**	**6%**
2023	4773	**69%**	19%	0%	45%	62%	**73%**	81%	88%	100%	**60%**	**9%**
2024	4830	**71%**	19%	0%	48%	65%	**75%**	84%	89%	100%	**70%**	**1%**
2025	4165	**76%**	16%	0%	60%	70%	**79%**	87%	91%	100%	**70%**	**6%**
2026	3.624	**74%**	20%	0%	49%	69%	**80%**	87%	92%	100%	**80%**	**-6%**

Legenda: **count** = numero di APE; **mean** = media; **sigma** = deviazione standard; **min/max** = valori estremi; **10%, 25%, mediana, 75%, 90%** = percentili della distribuzione; **soglia** = limite minimo FER normativo; **Delta** = scarto tra media FER e soglia.



Nuove costruzioni

unità residenziali

Trend crescente: la quota FER media passa dal **42% nel 2016** al **76,3% nel 2025**, con una lieve flessione al **74,4% nel 2026**.

Mediana ancora in crescita: nonostante il calo della media, la mediana raggiunge l'**80,5% nel 2026**, rispetto al **79,3% del 2025**. La distribuzione presenta però una maggiore variabilità, con più valori FER bassi che influenzano la media

La sfida dell'80%: nel 2026 la media FER è al **74,4%**, ma la mediana raggiunge l'**80,5%**, indicando che almeno metà degli APE ha già raggiunto o superato tale valore.

Solo classi A4, A3, A2, A1 e B Elaborazioni Emilia-Romagna da dati SACE: https://sace.regione.emilia-romagna.it/ *I dati del 2026 sono aggiornati fino al 31 ottobre.

Consumi e FER termiche in Emilia-Romagna (dati SACE)

Dati APE 2016-2026* (Report Mappatura energetica ER)

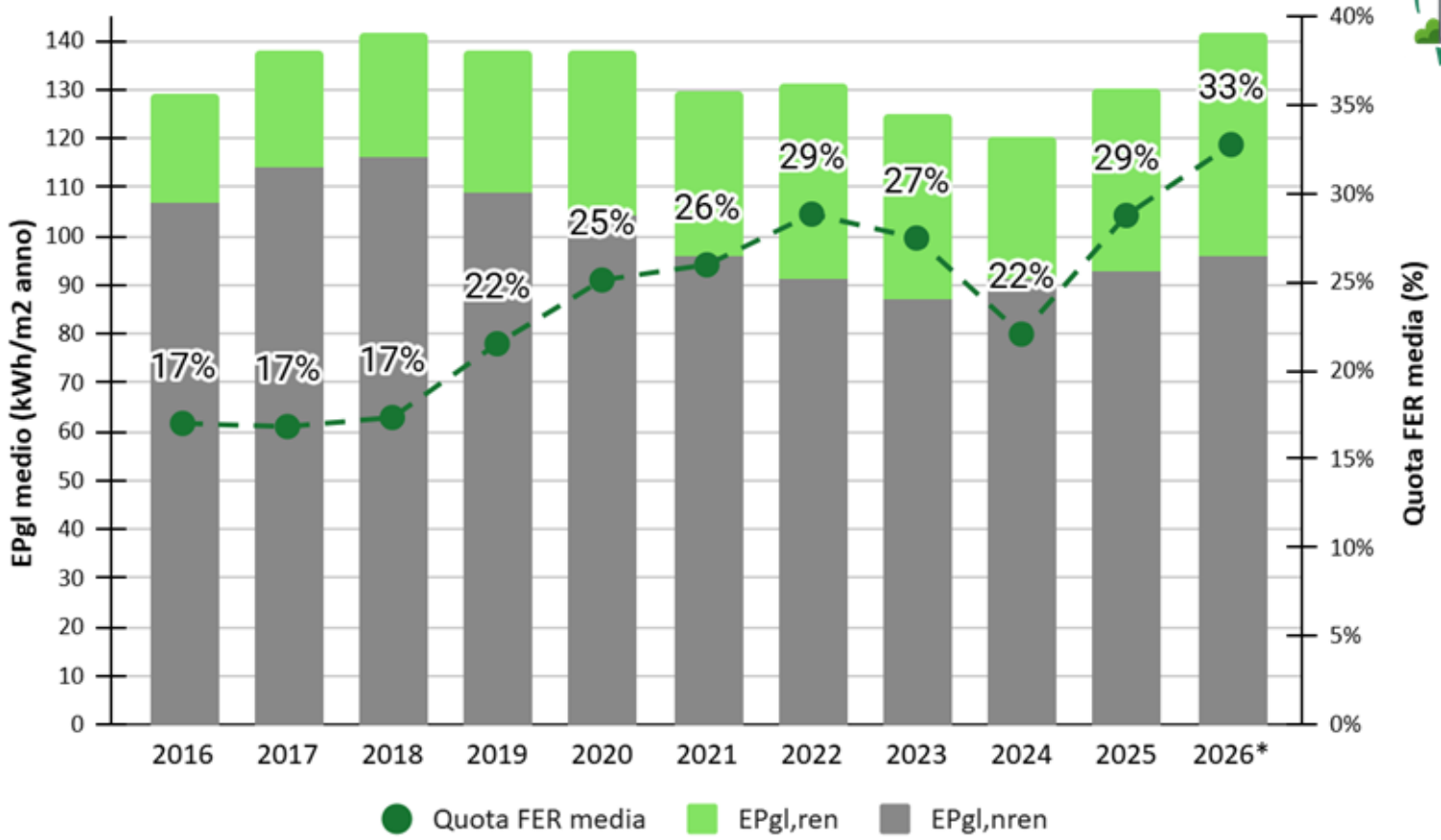

Consumi medi di energia non rinnovabile e rinnovabile in kWh/m^2 anno e Copertura media dei consumi di energia termica da Fonti Energetiche Rinnovabili espressa in percentuale (aggiornata al 2026*)

Edifici esistenti: Ristrutturazioni Importanti e Riqualificazioni energetiche

unità residenziali

Trend positivo: la quota FER media negli edifici esistenti passa dal **17% nel 2016** al **33% nel 2026**, quasi raddoppiando.

Ripresa dopo il 2024: dopo la flessione al **22%**, la quota FER risale al **29% nel 2025 e al 33% nel 2026**.

Rinnovabili in crescita, ma consumi ancora elevati: nel 2026 aumenta il contributo delle FER, ma resta importante ridurre anche l'energia necessaria agli edifici

Elaborazioni Emilia-Romagna da dati SACE: https://sace.regione.emilia-romagna.it/ *I dati del 2026 sono aggiornati fino al 31 ottobre.

Consumi e FER termiche in Emilia-Romagna (dati SACE)

Dati APE 2016-2026* (Report Mappatura energetica ER)

ANNO	count	mean	sigma	min	10%	25%	mediana	75%	90%	max
2016	2411	**17%**	22%	0%	0%	1%	**7%**	23%	53%	99%
2017	3722	**17%**	23%	0%	0%	1%	**5%**	23%	57%	100%
2018	4422	**17%**	23%	0%	1%	1%	**5%**	25%	59%	98%
2019	4400	**22%**	26%	0%	1%	1%	**7%**	42%	65%	99%
2020	4842	**25%**	28%	0%	1%	2%	**10%**	49%	71%	100%
2021	6561	**26%**	29%	0%	1%	2%	**10%**	50%	75%	100%
2022	9773	**29%**	29%	0%	1%	2%	**14%**	55%	75%	100%
2023	16940	**28%**	30%	0%	1%	2%	**11%**	53%	75%	100%
2024	14289	**22%**	27%	0%	1%	2%	**7%**	41%	69%	100%
2025	7107	**29%**	31%	0%	1%	2%	**11%**	56%	78%	100%
2026*	4131	**33%**	31%	0%	1%	4%	**20%**	60%	79%	98%

Legenda: **count** = numero di APE; **mean** = media; **sigma** = deviazione standard; **min/max** = valori estremi; **10%, 25%, mediana, 75%, 90%** = percentili della distribuzione; **soglia** = limite minimo FER normativo; **Delta** = scarto tra media FER e soglia.



Edifici esistenti: Ristrutturazioni Importanti e Riqualificazioni energetiche

unità residenziali

FER in crescita: la quota media passa dal **17% nel 2016 al 33% nel 2026**, raggiungendo il valore più alto della serie storica.

Migliora la distribuzione: nel 2026 la mediana sale dall'**11% al 20%**, indicando che almeno metà degli APE raggiunge una quota FER del 20%.

Permangono forti differenze: nel 2026 il **25% degli APE non supera il 4% di FER**, mentre un altro 25% raggiunge almeno il **60%**, evidenziando una distribuzione ancora molto disomogenea.

Elaborazioni Emilia-Romagna da dati SACE: https://sace.regione.emilia-romagna.it/ *I dati del 2026 sono aggiornati fino al 31 ottobre.

QUADERNI TECNICI | OSSERVATORIO REGIONALE

Le prestazioni energetiche degli edifici attraverso i dati SACE e CRITER



CLASSI ENERGETICHE

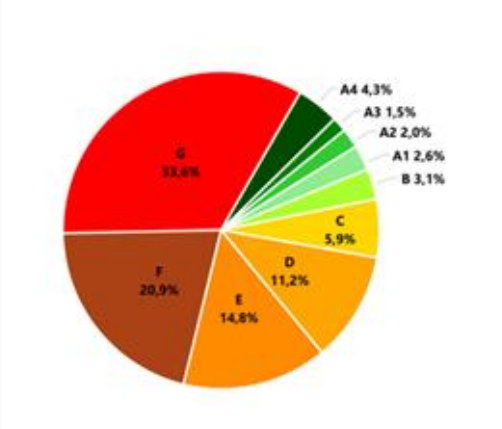

Come cambia la qualità degli edifici

Fig. 2.2 · p. 18

FONTI RINNOVABILI

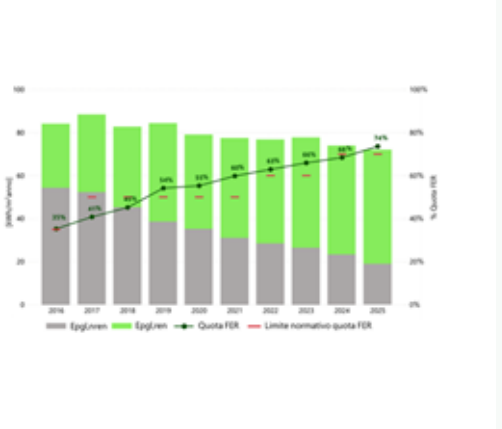

L'evoluzione delle nuove residenze

Fig. 2.19 · p. 26

IMPIANTI TERMICI

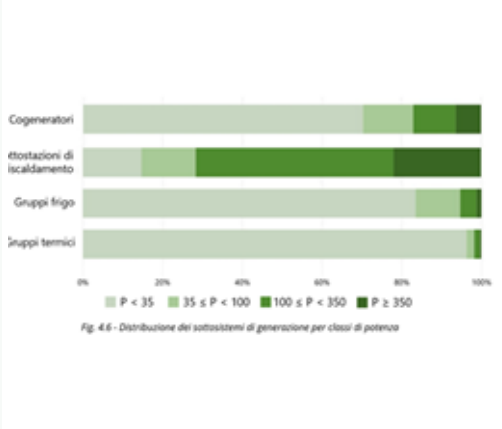

Tecnologie e potenze nel CRITER

Fig. 4.6 · p. 47

Dati e grafici per conoscere il patrimonio edilizio energetico, monitorare i cambiamenti e orientare le scelte.

SCARICA IL QUADERNO 2026 ›

Grazie per la cortese attenzione

“Anche un viaggio di mille miglia comincia con un solo passo.”

Lao Tzu

Le immagini contrassegnate sono state generate con strumenti di intelligenza artificiale e sono prive di copyright. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente per fini educativi e divulgativi. Eventuali somiglianze con immagini esistenti sono puramente casuali.

Ing. Cosimo Marinosci
Area Sviluppo Sostenibile
Organismo Regionale di Accreditamento e Ispezione cosimo.marinosci@art-er.it - cosimo.marinosci@regione.emilia-romagna.it